



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 Reg. Delib.

**OGGETTO : Approvazione regolamento comunale per l'applicazione della
tassa rifiuti (TARI).**

L'anno **2021** addì **29** del mese di **LUGLIO** alle ore 18.30 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di I^a convocazione, in assenza di
pubblico e con dispositivi di emergenza sanitaria Covid 19.

Risultano:

N°	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	RATTI Francesco	X	
2	TROVATI Ilenia	X	
3	PIROVANO Adriano	X	
4	BADINI Stefano		X
5	FIORINA Riccardo	X	
6	GARZA Stefano	X	
7	CIVIDINI Luigi Walter	X	
8	GUARDIA NICOLA Federico		X
9	MURA Giovanni	X	
10	BLOISE Luca		X
11	CARMINATI Diego	X	
Totale N.		8	3

Partecipa il Segretario Comunale **VISCO Dr. Maurizio**

Il Sig. **Dr. RATTI Francesco** assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all'oggetto segnata all'ordine del giorno.

La seduta, per l'emergenza sanitaria in corso dovuta al Covid-19, si svolge senza la presenza del pubblico, ai sensi di quanto previsto dalle attuali misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ai Consiglieri Comunali presenti è stata garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) che riserva alla competenza del Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
- l'art. 7 del suddetto T.U.E.L. il quale dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*;
- in particolare, il comma 4 dell'art. 152 il quale dispone che le norme contenute nella seconda parte del T.U.E.L. assumano il valore di limite inderogabile fatta eccezione per le disposizioni contenute negli articoli che seguono rispetto ai quali può essere definita una disciplina differente:
 1. 177;
 2. 185, comma 3;
 3. 197 e 198;
 4. 205;
 5. 213 e 219;
 6. 235, commi 2 e 3,
 7. 237 e 238;

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (T.A.R.I) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

DATO ATTO CHE dal 1° gennaio 2020 si è avviata a Gravellona Lomellina la gestione del servizio di raccolta rifiuti con la modalità “Porta a Porta”;

PRESO ATTO CHE il D.Lgs. 116/2020, in attuazione della direttiva UE 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852, ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta nel Testo Unico Ambientale.

In particolare, è stata introdotta la nuova definizione di “rifiuto urbano” dettata dall'art.183 comma 1, lettera b-ter), del richiamato D.Lgs. n. 152/2006, così come la successiva definizione di “rifiuti speciali”, al successivo comma 3.

VISTO CHE la nozione ora vigente, se pur divenuta conforme ai principi comunitari sui rifiuti, su cui è ancorata la cd “Economia Circolare” (Direttiva UE sui rifiuti 2018/851 e Direttiva UE sugli imballaggi e rifiuti sugli imballaggi 2018/852), prevede vincoli ben precisi per l'individuazione dei rifiuti urbani che, stante l'abrogazione dell'art. 195, comma 2, lett. e), non consente più ai Comuni di procedere con l'assimilazione ai rifiuti urbani di rifiuti diversi.

PRESO ATTO CHE un siffatto contesto normativo ha necessariamente ridotto le tipologie di rifiuti che possono rientrare nel perimetro di raccolta del servizio pubblico, con la conseguente esclusione di utenze non domestiche dal novero degli utenti TARI, sia nel caso di TARI tributo che nel caso di TARI corrispettivo.

IN PARTICOLARE dalla lettura dell'art. 183, la principale criticità emersa è l'impossibilità di “assimilazione” da parte dei Comuni, i quali non possono più includere fra le utenze non

domestiche quelle attività che restano fuori dall'elenco di cui all'allegato L-quinquies, della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, quali le attività della categoria "20. Attività industriali con capannoni di produzione";

Va aggiunto che le attività che resteranno escluse dal servizio pubblico non dovranno essere assoggettate alla TARI, ma saranno comunque tenute a versare la quota fissa per le categorie diverse dalla categoria "20. Attività industriali con capannoni di produzione" qualora decidessero per almeno cinque anni ad affidare ad un gestore esterno lo smaltimento dei rifiuti dei locali assoggettabili.

VISTA la necessità di aggiornare tutte le disposizioni inerenti all'assimilazione dei rifiuti e le attuali riduzioni per l'avvio al riciclo, che dovranno essere trasformate in riduzioni per le utenze non domestiche che decideranno di avviare privatamente al recupero frazioni di rifiuti urbani.

ESAMINATO lo schema di regolamento, predisposto dal servizio finanziario, modificato per le ragioni sopra esposte e per aggiornare quindi gli articoli ormai obsoleti, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012);

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 2 del D.L. 30 giugno 2021 n. 99 "Misure urgenti in materia fiscale, di tutele del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese" che prevede al comma 4 il differimento al 31 luglio 2021 del termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI,

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'approvazione del regolamento TA.RI, modificato come sopra descritto, secondo lo schema allegato e predisposto dal servizio finanziario;

VISTI i favorevoli pareri circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile resi dai competenti Responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2001, n°267;

Con voti n. 8 favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** il “*Regolamento TARI*”, modificato come in premessa descritto, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- 3) **DI PUBBLICARE** il presente regolamento sul sito internet del Comune, ai sensi degli articoli 124 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 del D.L. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8 su n. 8 consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

La presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

1. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE:

PARERE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE
	<input type="checkbox"/>	NON FAVOREVOLE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO e TRIBUTI
F.to VOLPI D.ssa Elena

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI Dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. Reg. Pubbl.

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02.08.2021 al 17.08.2021.

Gravellona Lomellina, lì 02.08.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi:

- [] - Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- [X] - Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio